

COMUNE DI SALUDECIO

(PROVINCIA DI RIMINI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Reg. 56	Oggetto: ALIQUOTE IMU 2024 - APPROVAZIONE E CONFERMA .
Del 29-12-2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

POLIDORI DILVO	P	MELEGARI ELISA	P
CASADEI CARLO	P	BAZZANI GIULIANI MARCO	P
DINA PIETRO	P	SANCHINI GIUSEPPE	A
TENTI ANDREA	P	CIALOTTI ROBERTO	P
FRONZONI GIGLIOLA	P	FACONDINI AUGUSTO	P
DI PASQUA GIOACCHINO GIUSEPPE	P	CASADEI PAOLO	A
RAGGI SARA	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

E' intervenuto l'Assessore esterno:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. POLIDORI DILVO in qualità di SINDACO
- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGNESI OSCAR.
- Vengono nominati scrutatori i Signori:

TENTI ANDREA
RAGGI SARA
CIALOTTI ROBERTO

- La seduta é Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 come segue:

- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarita' contabile
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento il Sindaco che dà lettura del punto all'ordine del giorno e cede la parola all' Assessore al Bilancio – Organizzazione, Dott. Gioacchino di Pasqua che dà lettura di una propria relazione scritta qui allegata in uno al presente verbale.

L'Assessore Di Pasqua conclude la sua relazione e, parlando a braccio, precisa che dall'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale, non vi è la trattazione delle tariffe Tari in quanto già dallo scorso anno sono state svincolate dal termine ultimo di approvazione dei bilanci attualmente fissato al 15 marzo 2024, e fissate al 30 aprile di ogni anno; pertanto come previsto entro il 30 aprile 2024 il Consiglio Comunale interverrà per definire le tariffe Tari.

Terminato il dibattito, constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri, si procede con la trattazione del sotto riportato argomento.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 19/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 10,20 per mille per i fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero, per i fabbricati oggetto di comodati registrati e canone concordato;
- 2) aliquota 9,50 per mille per le aree edificabili ;
- 3) aliquota 5,50 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 4) aliquota 8,60 per mille per le u.i. appartenenti alla cat.C1-C3-D(ad esclusione dei D5) a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU – TASI per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- 5) aliquota 10,60 mille per le u.i. appartenenti alla cat. D5;
- 6) aliquota ordinaria 10,20 per mille

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 19/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 0,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati merce;
- 3) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 4) aliquota 2,00 per mille per le u.i. appartenenti alla cat.C1-C3-D (ad esclusione dei D5) a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU – TASI per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- 5) aliquota 0,40 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 6) aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili;
- 7) aliquota ordinaria 0,40 per mille

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.56 del 29/12/2021 sono state approvate le aliquote IMU 2022 in base alla normativa vigente;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 25/07/2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova IMU in base alla normativa vigente;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite

un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Preso atto che Con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco)

Considerato che la legge di bilancio 2024 non è stata ancora approvata e che qualora vi siano modifiche in merito all'IMU, queste saranno oggetto di apposito provvedimento;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 560.000,00 comprensivi del precedente gettito tasi di 45.000,00

Preso atto che le circostanze di generale incertezza sul gettito tributario, non consentono all'ente di prevedere ulteriori agevolazioni oltre quelle previste dalle normative vigenti;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA	Aliquote IMU per mille 2024
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE	5,50 e detrazione 200,00 €
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, COSI' COME DEFINITE DALL'ART.13, COMMA2, D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L.2014/2011, ED IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	esenti

ABITAZIONI e relative pertinenze DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Si applicano le disposizioni normative vigenti. Per l'applicazione di eventuali agevolazioni riconosciute dalle disposizioni vigenti occorre presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale.	10,60
fabbricati abitativi in comodato registrato a parenti entro il primo grado nel rispetto della vigente normativa e con applicazione riduz. 50% base imponibile IMU - TASI (art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3). Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).	10,60
fabbricati abitativi locati con contratto di locazione a canone concordato (L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della legge n. 160/2019, articolo 1, comma 760.)	10,60
fabbricati rurali ad uso strumentale <i>(rientrano in tale fattispecie i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura))</i>	1,00
<i>Comma 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.</i>	Esenti come indicato c comma 751 dell'art. della legge 27 dicemb 2019, n. 160
Unità immobiliari appartenenti alle categorie D5	10,60
aree edificabili	9,50
TERRENI AGRICOLI. Per il Comune di Saludecio dal 2016 l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. (Si invita il contribuente a verificare la destinazione urbanistica del terreno)	esenti
TUTTI I CASI RIMANENTI	ALIQUOTA ORDINARI DEL 10,60 PER MILLE

Visto che si ritiene utile precisare che gli immobili merce per la fruizione dell'esenzione IMU devono avere i seguenti requisiti:

- il soggetto proprietario degli immobili merce deve essere un'impresa costruttrice. Per impresa costruttrice si intende quella società che ha realizzato il fabbricato in proprio, oppure attraverso il ricorso ad imprese appaltatrici dei lavori, oppure, ancora, ha effettuato sul fabbricato ingenti interventi di recupero (dall'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380 del 2001, equiparati dal Legislatore – ai fini dell'applicazione

dell'imposta – ai fabbricati di nuova costruzione);

- non possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che non costruiscono direttamente i fabbricati, ma provvedono esclusivamente alla loro commercializzazione (allontanandosi quindi dalla definizione di impresa costruttrice). Un esempio sono le agenzie immobiliari, in quanto tali società si occupano di compravendite immobiliari ma, talvolta, acquistano loro stesse la proprietà dell'immobile, finalizzando l'operazione ad una futura vendita. L'immobile da loro acquisito non è assimilabile per legge ad un immobile merce, mancando proprio il requisito della costruzione;
- l'esenzione si applica solo ai fabbricati, non ai terreni e non alle aree edificabili/fabbricabili;
- l'esenzione, appunto, non si applica alle aree edificabili, neppure su quelle in cui è in corso l'intervento edilizio;
- gli immobili merce devono direttamente essere costruiti dall'impresa e destinati alla vendita. Nel bilancio d'Esercizio tali immobili sono allocati tra le Rimanenze (voce C. 1 – stato patrimoniale) ossia nell'attivo circolante della società a cui appartengono;
- il fabbricato costruito non deve essere locato;
- il fabbricato deve essere stato dichiarato, per mezzo della dichiarazione IMU, entro i termini di legge;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Elisa Saioni;

Tenuto conto che qualora intervenissero modifiche normative verranno acquisite con successivo provvedimento;

Visto il parere del revisore dei conti conservato agli atti;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, Dott.ssa Elisa Saioni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

con voti:

favorevoli 9 ;

Astenuti: nessuno;

contrari : 2 (Cialotti, Facondini).

DELIBERA

- 1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024, confermando quelle previste nel 2023:

TIPOLOGIA	Aliquote IMU per mille 2024
------------------	--

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE	5,50 e detrazione di 200,00 €
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, COSI' COME DEFINITE DALL'ART.13, COMMA2, D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L.2014/2011, ED IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	esenti
ABITAZIONI e relative pertinenze DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Si applicano le disposizioni normative vigenti. Per l'applicazione di eventuali agevolazioni riconosciute dalle disposizioni vigenti occorre presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale.	10,60
fabbricati abitativi in comodato registrato a parenti entro il primo grado nel rispetto della vigente normativa e con applicazione riduz. 50% base imponibile IMU - TASI (art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3). Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).	10,60
fabbricati abitativi locati con contratto di locazione a canone concordato (L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della legge n. 160/2019, articolo 1, comma 760.)	10,60
fabbricati rurali ad uso strumentale <i>(rientrano in tale fattispecie i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura))</i>	1,00
<i>Comma 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.</i>	Esenti come indicato da comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Unità immobiliari appartenenti alle categorie D5	10,60
aree edificabili	9,50
TERRENI AGRICOLI. Per il Comune di Saludecio dal 2016 l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. (Si invita il contribuente a verificare la destinazione urbanistica del terreno)	esenti
TUTTI I CASI RIMANENTI	ALIQUOTA ORDINARIA DEL 10,60 PER MILLE

2) Di ritenere utile precisare che gli immobili merce per la fruizione

dell'esenzione IMU devono avere i seguenti requisiti:

- il soggetto proprietario degli immobili merce deve essere un'impresa costruttrice. Per impresa costruttrice si intende quella società che ha realizzato il fabbricato in proprio, oppure attraverso il ricorso ad imprese appaltatrici dei lavori, oppure, ancora, ha effettuato sul fabbricato ingenti interventi di recupero (dall'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380 del 2001, equiparati dal Legislatore – ai fini dell'applicazione dell'imposta – ai fabbricati di nuova costruzione);
- non possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che non costruiscono direttamente i fabbricati, ma provvedono esclusivamente alla loro commercializzazione (allontanandosi quindi dalla definizione di impresa costruttrice). Un esempio sono le agenzie immobiliari, in quanto tali società si occupano di compravendite immobiliari ma, talvolta, acquistano loro stesse la proprietà dell'immobile, finalizzando l'operazione ad una futura vendita. L'immobile da loro acquisito non è assimilabile per legge ad un immobile merce, mancando proprio il requisito della costruzione;
- l'esenzione si applica solo ai fabbricati, non ai terreni e non alle aree edificabili/fabbricabili;
- l'esenzione, appunto, non si applica alle aree edificabili, neppure su quelle in cui è in corso l'intervento edilizio;
- gli immobili merce devono direttamente essere costruiti dall'impresa e destinati alla vendita. Nel bilancio d'Esercizio tali immobili sono allocati tra le Rimanenze (voce C. 1 – stato patrimoniale) ossia nell'attivo circolante della società a cui appartengono;
- il fabbricato costruito non deve essere locato;
- il fabbricato deve essere stato dichiarato, per mezzo della dichiarazione IMU, entro i termini di legge;

3) di dare atto che:

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
- Qualora intervenissero modifiche normative queste saranno oggetto di successivo apposito provvedimento
- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

Inoltre stante le ragioni d'urgenza, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano,

con voti:

favorevoli 9 ;

Astenuti: nessuno;

contrari : 2 (Cialotti, Facondini).

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to DILVO POLIDORI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. OSCAR BERGNESI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il giorno 12-02-24 per rimanervi quindici giorni consecutivi. (Art.124 c.1 del T.U. n.267/2000) – Reg. N.

Dalla Residenza comunale, li 12-02-2024

L'Addetto Ufficio Urp - Protocollo
F.to Vella Lorenzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 del T.U. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione (Art.134, c.3 del T.U.n.267/2000);
- E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune , come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/200, per quindici giorni consecutivi dal 12-02-2024 al 27-02-2024.

Dalla Residenza Comunale, li 27-02-2024

L'Addetto Ufficio Urp - Protocollo
F.to Vella Lorenzo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.56 DEL 29-12-2023**

Saludecio, li

Il Funzionario Incaricato